

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

"SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A."

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Iseo (BS).

Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Iseo è di competenza dell'organo amministrativo, così come l'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle già esistenti all'interno del Comune di Iseo.

E' inoltre attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la decisione di trasferire la sede legale e le sedi secondarie al di fuori del Comune di Iseo ed all'interno del territorio nazionale.

Art. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata anche più volte, oppure sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4

La Società ha per scopo e per oggetto la valorizzazione turistica del lago d'Iseo ed in particolare lo studio e la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata "Sassabanek" di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo turistico.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto

sociale.

La Società nei terreni di sua proprietà svolge lavorazioni meccanico-agricole quali erpicatura, taglio e raccolta dell'erba, potatura e disinfezione di alberi e siepi, irrigazione, attività vivaistica, nonché attività inerenti accessori ed affini.

Art. 5

Il capitale sociale viene fissato in Euro 1.616.298,00 (unmilionesecentosedicimiladuecentonovantotto virgola zerozero) diviso in 269.383 azioni da Euro 6,00 cadauna.

Le Azioni sono di due tipi:

=Azioni di "serie A" quelle di proprietà di Enti Pubblici o di Enti di diritto pubblico o di società controllate dal Capitale pubblico;

=Azioni di "serie B" quelle di proprietà di privati.

In caso di aumento del Capitale Sociale, il riparto tra i fondatori, fatto in occasione della costituzione della Società, non è in alcun modo vincolante, essendo in facoltà di ognuno la partecipazione alla sottoscrizione delle nuove Azioni.

In caso di alienazione delle azioni vi è diritto di prelazione a favore dei soci.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valer-



sene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

In caso di aumento del capitale sociale, ove gli Azionisti di serie A rinunzino al loro diritto di opzione, tale diritto si trasferirà agli altri Azionisti di serie A e quindi, per l'importo, agli Azionisti di serie B.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle Azioni, mediante lettera raccomandata con preavviso non minore a trenta giorni.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 7

Le Azioni sono nominative.

Le Azioni di "Serie A" non potranno essere alienate dagli Azionisti se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà decidere entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata per lettera raccomandata intendendosi come consenso l'eventuale mancata risposta, e dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Le Azioni sono indivisibili.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

La Società potrà anche emettere Azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge (art. 2348).

I dividendi di ogni Azione sono validamente pagati al possessore della cedola.

Il possesso delle Azioni costituisce, per se solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina il collegio sindacale, stabilendo chi debba presiederlo, e l'organo di revisione legale,
- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di revisione;
- e) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364, 2° comma, quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, an-

che su domanda di tanti soci che rappresentino il 10 % del capitale sociale, a sensi dell'art. 2367 c.c..

L'assemblea è convocata nel Comune ove è posta la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, nel termine predetto, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo Raccomandata A/R, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

L'Assemblea potrà, in alternativa, essere convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Sono altresì da adottare, nel rispetto dell'art. 7) D.lgs. n. 175/2016 con provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazione regionale, con delibera del Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, o con delibera dell'Organo amministrativo dell'ente in caso di partecipazioni pubbliche le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione delle società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 9

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche una delega generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti indicati nell'avviso, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi

verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 10

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci parteci-

panti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nell'assemblea ordinaria che nomina il Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero inferiore di un'unità.

I portatori di azioni di serie "A" che da soli o unitamente agli altri azionisti di detta categoria rappresentino almeno il 65% del capitale sociale dovranno presentare una sola lista. Ogni azionista di serie "B" può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I portatori di azioni di serie "A" non potranno esprimere il voto a favore della lista presentata dagli azionisti di serie "B". Nessuno può essere candidato in più di una lista. La candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risultano eletti i candidati elencati nella lista che otterrà il maggior numero di voti. Risulterà altresì eletto il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze nella lista che otterrà il maggior numero di voti dopo la prima lista.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni con-

cernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, sempre a maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nel rispetto della normativa di legge eletti dall'Assemblea in modo da assicurare una rappresentanza ai due gruppi Azionisti di serie A e di serie B.

La società è di norma amministrata da un amministratore unico al quale vengono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17) nonché i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 11) e 19) dello statuto sociale.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Salvo ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.. Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto della normativa specifica in materia.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Art. 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, nonché un segretario anche estraneo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di società.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero da almeno altri tre membri mediante avviso spedito con lettera raccomandata, anche consegnata a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso alla Raccomandata A/R o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno esse-

re spediti , all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, e ciò alle seguenti condizioni:

- 
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza

effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare i poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il soggetto delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni semestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determi-

nandone i poteri.

Art. 18

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 19

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, od all'Amministratore Unico e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma eventualmente determinate all'atto della nomina.

ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 20

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La società affida la revisione legale dei conti ad un Revisore Contabile o ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio Sindacale non è affidata la revisione legale dei conti.

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai sensi dell'art 2397 comma 2 del Codice Civile, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integra-

zioni.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di corrispondere indennità e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si fa riferimento a quanto stabilito dal presente statuto all'art. 15).

Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del Collegio Sindacale, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 22

Il Revisore Contabile o la società di revisione, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il libro che documenta l'attività del revisore può essere tenuto in luogo alternativo alla sede sociale.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 23

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un

cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da

iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo, sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, che legittimerebbe il recesso; ciascun socio ha diritto di prendere visione e di ottenere copia a proprie spese del documento contabile che determina il valore.

Il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Art. 26

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 10 del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall' art. 10, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 10).

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo; l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove nel cui ambito ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla sua nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, secondo diritto.

Il costo dell'arbitrato sarà a carico della parte soccombente, o ripartito

tra le parti nella misura stabilita dall'arbitro stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Il domicilio di ogni azionista, nei rapporti con la società o tra di loro, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci

Art. 31

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

G. Bucchietti e Benca

M. Benca

